REGOLAMENTO INTERNO PER LE ISTRUTTORIE DI CUI ALL'ART. 18, L. N. 84/1994

(approvato con Decreto del Presidente n. 105 del 10.04.2025)

Articolo 1 – Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le istruttorie finalizzate al rilascio delle concessioni di cui all'art. 18 l. n. 84/1994, come regolamentate dal D.M. n. 202/2022 e secondo le Linee Guida di cui al DM n. 110 del 21.04.2023.

Articolo 2- Rilascio di concessione demaniale in ambito portuale

L'Autorità provvede, sulla base di procedura ad evidenza pubblica, avviate anche a seguito di istanze di parte e previa valutazione della stessa ai sensi dei commi 8, 9 e 10 del DM n. 202/2022, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, al rilascio delle concessioni demaniali di cui all'art. 18 l. n. 84/1994 che, in base ai vigenti strumenti di pianificazione in ambito portuale e di programmazione dei traffici, sono destinate allo svolgimento delle operazioni portuali di cui all'art. 16, l. n. 84/1994, in coerenza con le indicazioni degli strumenti di pianificazione strategica di settore.

Articolo 3 – Soggetti ammessi a presentare istanza e motivi di esclusione

Le domande per il rilascio della concessione demaniale di cui all'art. 2 possono essere presentate da imprese in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 16 l. n. 84/1994 ovvero che abbiano contestualmente presentato istanza di rilascio di detta autorizzazione, nonché dei necessari requisiti di capacità professionale, tecnica organizzativa ed economico finanziaria, attinenti e proporzionati all'oggetto della concessione.

Costituiscono motivi di esclusione dell'operatore economico dalla procedura l'assenza dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023, per quanto compatibile.

Costituiscono, altresì, motivi di esclusione:

- essere incorso, negli ultimi 5 anni dalla data della domanda e/o pubblicazione del bando di gara nella decadenza da una concessione per i motivi di cui all'art. 47 cod. nav.;
- aver omesso il pagamento di canoni demaniali e accessori e/o indennità per pregresse concessioni e/o occupazioni abusive, di importi superiori a € 5.000,00 (cinquemila/00).
- aver omesso il pagamento di più di sei mensilità dei diritti portuali che le imprese autorizzate ex art. 16 sono tenute a corrispondere per l'espletamento delle operazioni portuali secondo le modalità stabilite dai decreti di questa Autorità e pubblicati sul sito amministrazione trasparente

Articolo 4 - Modalità di presentazione dell'istanza

Chiunque intenda occupare zone del demanio marittimo per lo svolgimento di operazioni portuali deve presentare domanda in bollo all'Autorità.

L'istanza deve essere presentata tramite Sportello Unico Amministrativo (SUA) consultabile al seguente link: https://www.adsppalermo.it/it/sportello-unico-amministrativo e deve indicare la durata massima della concessione richiesta tenendo conto del periodo di tempo per l'ammortamento degli investimenti da parte del concessionario, ivi compresi quelli necessari per conseguire gli obiettivi specifici risultanti dal piano economico-finanziario prodotto epe per l'equa remunerazione del capitale investito.

La domanda va integrata di tutta la documentazione di seguito specificata:

Alla domanda così predisposta deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Modello **D1**, generato tramite l'applicativo Do.Ri sul portale www.sid.mit.gov.it, completo dello stralcio cartografico tecnico secondo quanto stabilito nell'Allegato 1 e della planimetria del rilievo planimetrico in coordinate Gauss-Boaga.
2. Dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà in merito alla sussistenza dei requisiti di carattere generale di cui al precedente articolo 2.
3. Dichiarazione di impegno a costituire cauzione a garanzia del pagamento dei canoni demaniali e di ogni altro obbligo connesso alla concessione demaniale – secondo i criteri stabiliti dal Regolamento interno d'uso delle aree demaniali marittime e polizza assicurativa per incendio ed eventi speciali sulle pertinenze demaniali (laddove comprese nella richiesta), nonché a costituire idonea garanzia di tipo fideiussorio del programma degli investimenti volti alla valorizzazione dell'area demaniale oggetto di concessione, all'incremento dei traffici ed alla produttività del porto.
4. Dichiarazione di essere in possesso di autorizzazione di cui all'articolo 16 della Legge rilasciata dall'Autorità ovvero di aver presentato all'Autorità contestuale istanza per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 16 della Legge.
5. Consenso al trattamento dei dati personali;
6. Programma di investimenti, laddove previsto, con la specificazione della loro tipologia e consistenza e delle attività che si intendono esercitare, con la specificazione delle relative caratteristiche e delle modalità di gestione, volto alla valorizzazione dell'area demaniale oggetto della concessione e all'incremento dei traffici e alla produttività del porto con l'indicazione delle garanzie, anche fideiussorie e in relazione al cui contenuto deve essere rapportata la durata della concessione richiesta.
7. Piano economico e finanziario, redatto secondo le modalità di cui al DM n. 110/2023, con indicazione degli investimenti e dei costi da sostenere, in ordine alla capacità finanziaria del soggetto istante di realizzare gli investimenti e le attività proposte; se la durata richiesta della concessione eccede i quattro anni, il piano dovrà indicare il tempo di ritorno degli investimenti previsti, al fine di verificare la congruità della durata richiesta per la concessione con il tempo necessario per la remunerazione del capitale investito e dovrà essere asseverato da un istituto di credito o da società di

servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

8. Documentazione comprovante la coerenza dell'istanza con le indicazioni degli strumenti di pianificazione strategica del settore; la capacità di assicurare le più ampie condizioni di accesso al terminal portuale per gli utenti e per gli operatori interessati; la natura e la rilevanza degli investimenti infrastrutturali rivolti alla tutela dell'ambiente ed alla sicurezza sia in termini di *safety che di security*; gli obiettivi di traffico e di sviluppo della logistica portuale e retroportuale; il piano occupazionale; la capacità di assicurare la continuità operativa del porto e la sostenibilità nonché l'impatto ambientale del progetto proposto;
9. Planimetria di inquadramento (scala 1:2000) e planimetria di dettaglio (scala 1:200), o comunque opportuna scala di rappresentazione dell'area interessata, a firma di tecnico abilitato eventualmente corredata dalla documentazione fotografica dello stato dei luoghi, anche con ausilio di ortofoto a firma di tecnico abilitato.

In caso di realizzazione di nuove opere o lavori da eseguire:

10. Relazione tecnico illustrativa a firma di tecnico abilitato;
11. Elaborati grafici inquadranti lo stato di fatto e di progetto in scala adeguata comprendenti piante, prospetti e sezioni, a firma di tecnico abilitato;
12. Particolari costruttivi in scala adeguata delle opere e/o impianti da realizzare o già esistenti sull'area richiesta a firma di tecnico abilitato;
13. Computo metrico-estimativo con indicazione dei prezzi unitari rilevati dal Prezzario Regionale LL.PP. al momento vigente e, ove non possibile, con analisi nuovi prezzi nonché cronoprogramma degli eventuali lavori previsti;
14. Ogni altro elaborato di progetto previsto nella normativa vigente e necessario per la miglior illustrazione dell'opera/lavori;

Alla domanda dovrà essere allegata l'attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria, stabilite nell'Allegato 2 al Regolamento interno d'uso delle aree demaniali marittime.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 2., 3, 4 e 5 vanno rese secondo i Modelli di autocertificazione pubblicati sul sito dell'Autorità.

L'istanza e la documentazione di cui sopra dovrà essere firmata digitalmente.

È ammessa la facoltà dell'Amministrazione di richiedere ulteriore documentazione o copie di quella già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

L'istanza potrà essere presentata anche da soggetto giuridico che non sia già titolare dell'autorizzazione ex art. 16 della Legge. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 16 citato deve, in questo caso essere contestuale alla presentazione della domanda di concessione ex art. 18 della Legge.

Il mancato ottenimento dell'autorizzazione ex art. 16 comporta il rigetto dell'istanza di concessione demaniale marittima ex art. 18 della Legge.

Articolo 5 – Affidamento della concessione ad iniziativa dell'Autorità (procedura aperta)

L'Autorità può determinare l'avvio d'ufficio di procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica per il rilascio di concessioni di cui all'art. 18 della l. n. 84/1994 e nel rispetto della normativa di settore.

Articolo 6 – Norme procedimentali – Pubblicità

Ferma restando l'applicazione del Regolamento interno d'uso delle aree demaniali marittime, per quanto compatibile, l'avviso – in caso di istanza di parte – o il bando – in caso di procedimento d'ufficio – conterrà tutte le informazioni di cui all'art. 4 del DM n. 202/2022, nonché i parametri di valutazione secondo le indicazioni del medesimo articolo, tenuto conto degli orientamenti e dei Criteri delle Linee Guida di cui al DM n. 110/2023.

Il bando o l'avviso sono pubblicati con le modalità di cui all'art. 4 del DM n. 202/2022 nonché sull'Albo e sul sito dell'Autorità.

Articolo 7 – Determinazione canone

In applicazione dell'art. 5 del DM n. 202/2022 i canoni demaniali sono costituiti:

a) Una componente fissa per cui, anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5 del DM n. 202/2022, si rinvia alla disciplina contenuta nel vigente Regolamento interno d'uso delle aree demaniali marittime dell'Ente;
b) Una componente variabile di cui alla lett. b) del comma 2 del citato art. 5 determinata mediante meccanismi incentivanti volti a perseguire una migliore efficienza produttiva, energetica ed ambientale dele gestioni e il miglioramento dei livello di servizio, in particolate trasportistico e di integrazione intermodale del porto, anche con previsione di aggiornamento annuale in base ai risultati conseguiti tenuto conto delle indicazioni di cui alla delibera ART n. 57/2018 Essa sarà calcolata sulla base dei seguenti criteri adottandosi quale punto di riferimento per tutte le riduzioni, la componente di cui alla precedente lett. a):
    - un incremento di oltre il 10% della merce movimentata, misurata in tonnellate, rispetto alle previsioni di traffico di cui al piano economico finanziario per il primo anno di concessione e rispetto all'anno antecedente per gli anni successivi, comporta uno sconto pari al 5%;
    - utilizzo di sole attrezzature elettriche in banchina per l'esecuzione delle operazioni/servizi portuali determina una riduzione del canone annuo pari al 5%.

Art. 8 – Modifiche del contenuto della concessione e vicende soggettive successive al rilascio della concessione

Si rinvia agli articoli 6 e 7 del DM n. 202/2022 e per quanto applicabili alle disposizioni del Regolamento interno d'uso delle Aree demaniali marittime.

Art. 9 Istituzione Commissione Istruttoria permanente

Considerata l'interdisciplinarietà della materia oggetto del presente Regolamento, con Decreto del Presidente è costituita una Commissione istruttoria permanente composta da un componente afferente all'Area Demanio, un componente afferente all'Area Operativa e un componente afferente all'Area Finanziaria, assistita se del caso dall'Ufficio Gare e contratti dell'Ente, con compiti di disamina delle istanze e relativi allegati, predisposizione di bandi/avvisi, attività di verifica prevista dall'art. 9 del D.M. 202/2022.

Per la comparazione di istanze in concorrenza, si rinvia all'art.11 del Regolamento interno d'uso delle aree demaniali marittime.

Art. 10 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dall'art. 18 l. n. 84/1994, dal DM n. 202/2022 e dal DM n. 110/2023, si invia alla normativa di cui al codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione, alla l. n. 84/1994 e al vigente Regolamento interno d'uso delle aree demaniali marittime, per quanto compatibile.